



**REGOLAMENTO
PER L'USO DELLO
STEMMA E DEL GONFALONE
COMUNE DI CASTEL IVANO
(Provincia di Trento)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29/03/2019
Entrato in vigore in data 12/04/2019

Art. 1 - Scopo.....	4
Art. 2 – Stemma del Comune di Castel Ivano	5
Art. 3 – Enti e associazioni	5
Art. 4 – Aziende speciali.....	6
Art. 5 – Modalità per la concessione in uso dello stemma	7
Art. 6 – Concessione in uso	7
Art. 7 – Modalità d’uso.....	7
Art. 8 – Revoca della concessione	7
Art. 9 – Gonfalone del Comune di Castel Ivano - uso	8
Art. 10 – Entrata in vigore	8

*Comune di Castel Ivano– Provincia di Trento
Regolamento per l’uso dello stemma e del gonfalone del Comune di Castel Ivano*

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma del Comune di Castel Ivano. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Castel Ivano.

Articolo 2

Stemma del Comune di Castel Ivano

Lo stemma del Comune di Castel Ivano viene riprodotto:

- a) sulla carta d'ufficio;
- b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione;
- c) sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune di Castel Ivano;
- d) sui timbri del Comune di Castel Ivano;
- e) sulle targhe murali nelle sedi degli uffici del Comune di Castel Ivano o di proprietà del Comune di Castel Ivano adibiti ad uffici pubblici;
- f) sulle targhe, medaglie e altri oggetti predisposti dall'Amministrazione per ragioni di rappresentanza;
- g) sugli automezzi di proprietà adibiti a servizio pubblico

Articolo 3

Enti e associazioni

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può disporre la concessione in uso dello stemma a enti e associazioni aventi sede nel territorio del Comune che ne abbiano fatto richiesta motivata e si siano resi benemeriti nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni.

Rientrano fra questi enti e associazioni:

- a) i Corpi Volontari Vigili del Fuoco;
- b) le aziende di promozione turistica e le pro loco;
- c) le associazioni aventi finalità umanitarie, culturali, sportive, di assistenza sociale, senza scopo di lucro;
- d) enti, istituti, associazioni o società a carattere cooperativo operanti con le finalità di cui alla lettera b) e senza scopo di lucro.

Articolo 4 **Aziende speciali**

Lo stemma è concesso in uso, con le deliberazioni di istituzione, alle Aziende Speciali che si dovessero costituire dal Comune di Castel Ivano o a quelle in forma consorziale con la partecipazione del comune in base a quanto previsto dalla relativa convenzione con altri enti interessati.

Articolo 5 **Modalità per la concessione in uso dello stemma**

Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma deve presentare apposita istanza al Comune di Castel Ivano accompagnata da una breve relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 3.

Spetta al funzionario responsabile del servizio segreteria valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento, fornendo al Sindaco adeguata istruttoria in ordine alla richiesta; il Sindaco, sentita la Giunta comunale, provvederà alla concessione in uso dello stemma del Comune di Castel Ivano.

Sia il provvedimento di concessione che quello di diniego, debbono essere opportunamente motivata.

Articolo 6 **Concessione in uso**

La Segreteria del Comune di Castel Ivano provvede a notificare all'Ente, Associazione, Istituto o Società richiedente, copia del provvedimento di concessione in uso dello stemma comunale.

L'atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'Ente, Istituto, Associazione o Società concessionaria, anche in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 2.

Articolo 7 **Modalità d'uso**

Lo stemma del Comune di Castel Ivano potrà essere utilizzato dall'Ente, Associazione, Istituto o Società che lo ha ottenuto in concessione congiuntamente alla propria denominazione e ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale approvato.

Articolo 8 **Revoca della concessione**

Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Comune di Castel Ivano revoca la stessa, con espressa motivazione.

Articolo 9
Gonfalone del Comune di Castel Ivano – Uso

Il gonfalone del Comune di Castel Ivano potrà essere esposto, accompagnato sempre dalla bandiera nazionale al posto d'onore, nelle seguenti circostanze:

- a) nelle ricorrenze previste dagli artt. 3 e 4 della Legge 27 maggio n. 260;
- b) nelle circostanze indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del II° comma dell'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1925 n. 2264 di conversione del R.D. 24 settembre 1923 n. 2072;
- c) nei giorni di riunione del Consiglio comunale.

Il gonfalone può essere presente solo a manifestazioni o ceremonie di particolare solennità di carattere nazionale e internazionale, regionale o provinciale e alle manifestazioni del Comune di Castel Ivano di particolare rilevanza.

In occasione di tali ceremonie o manifestazioni e salva la precedenza per la bandiera nazionale e del gonfalone della Regione Trentino Alto Adige e di quello della Provincia autonoma di Trento, il gonfalone comunale avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni/vessilli degli Enti locali e delle Associazioni della regione, tranne quelle insignite della medaglia d'oro.

Il Sindaco del Comune di Castel Ivano è autorizzato a inviare il gonfalone del Comune con servizio di polizia locale alle pubbliche manifestazioni di altre comunità locali in segno di adesione del Comune di Castel Ivano alle manifestazioni stesse, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte.

Articolo 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

A norma dell'articolo 47 dello Statuto comunale, successivamente all'entrata in vigore andrà pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.